



**Comune di Vetto**

# **VARIANTE I^ PSC e VARIANTE I^ RUE**

Dicembre 2020

## **Relazione controdeduzione e approvazione**

**Sindaco**

**Fabio Ruffini**

**Responsabile  
del procedimento**

**Paolo Castagnetti**

**Progettisti**

**Fabio Ceci**

**Maria Luisa Gozzi**

**Alex Massari**



Provincia di Reggio Emilia  
Regione Emilia Romagna

**COMUNE DI VETTO**

*(Provincia di Reggio Emilia)*

**1^ VARIANTE al PSC**

**1^ VARIANTE al RUE**

(LR 24/2017 ed ex Legge Rg. 24 Marzo 2000 n° 20)

ADOTTATA CON D.C.C. N° 4 DEL 25/02/2019  
APPROVATA CON D.C.C. N° DEL

**Relazione illustrativa di controdeduzione**

## *INDICE*

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA .....  | 3  |
| PARERI ENTI .....   | 4  |
| OSSERVAZIONE DEI PRIVATI.....                               | 15 |
| DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE AL P.S.C. CONTRODEDOTTA..... | 16 |

## PREMESSA

Il Comune di Vetto ha adottato con D.C.C. N° 4 del 25.02.2019 una variante al P.S.C. e al RUE che ha interessato:

- variante n.1: eliminare le tavole di PSC P2 nord e P2 sud a titolo "Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati" e le tavole P3 nord e P3 sud a titolo "Rispetti e limiti all'edificazione", in quanto già precedentemente confluite in sede di approvazione del RUE rispettivamente all'interno della tavola P3.1 "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" e della tavola P3.2 "Carta dei vincoli: rispetti e limiti all'edificazione – Risorse idriche e dissesto" e coordinate con la Scheda dei Vincoli nella quale viene inoltre riportata la tutela delle "Aree a vincolo idrogeologico" erroneamente non inserita;
- variante n.2 : eliminare il vincolo di area boscata in corrispondenza di alcune aree, di cui una di proprietà comunale (scuola media del capoluogo), a seguito della verifica effettuata da agronomo abilitato che ha approfondito a scala maggiore, rispetto all'analisi effettuata in sede di quadro conoscitivo del PTCP, l'effettiva perimetrazione e delimitazione del bosco;
- variante n.3 : riclassificare il lotto di pertinenza della ex scuola di Legoreccio, da ambito per dotazioni territoriali ad ambito residenziale edificato a riconoscimento di uno stato di fatto, in quanto l'edificio è stato alienato dal comune già diversi anni fa;
- variante n.4: eliminare il vincolo di edificio classificato di valore ambientale in corrispondenza di un fabbricato che nei primi anni '90 è stato oggetto di rifacimenti e demolizioni che ne hanno modificato l'impianto planivolumetrico originario e le caratteristiche architettoniche;
- variante n. 5: viene inoltre proposta una variante che interessa solamente il RUE e che si rende necessaria per correggere un errore materiale di retinatura in corrispondenza di un lotto localizzato nella frazione di Cesola classificato in Sub ambito AC6 residenziale con limitazione alle trasformazioni, benchè non ricada su frana attiva;
- variante n.6 : riperimetrare il nucleo storico del borgo di Rodogno al fine di classificare in Ambito residenziale consolidato le aree di pertinenza di un edificio che non presenta alcun valore storico;

La seduta della Conferenza di Pianificazione per la formazione della 1^ Variante al PSC, convocata ai sensi dell'art. 14 LR 20/2000, si è svolta nelle sedute del 23/10/2018 e del 22/01/2019; la Provincia e gli Enti hanno espresso il proprio contributo in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione.

Il Comune ha successivamente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. N° 4 del 25.02.2019 la 1^ Variante al PSC e la 1^ Variante al RUE

Di seguito si riportano le sintesi dei Pareri pervenuti dagli Enti in merito alla presente Variante al PSC e al RUE e le osservazioni dei Privati, con le risposte agli stessi:

## PARERI ENTI

### 1. PARERE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (Decreto n. 237 del 13/11/2020)

*Omissis...*

#### CONSIDERATO CHE:

*svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 11/11/2020 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio:*

- *L'esame delle proposte di variante, che non prevedono, comunque, modifiche delle destinazioni delle aree tali da produrre incrementi della capacità edificatoria significativi dal punto di vista geologico, non ha evidenziato interferenze con aree interessate da fenomeni di dissesto e/o di potenziale instabilità. Si esprime, pertanto, parere positivo.*
- **Risposta**

Si prende atto del Parere Positivo.

*Il Responsabile del Procedimento propone di formulare le seguenti riserve e osservazioni alla 1^ Variante al PSC e al RUE del Comune di Vetto adottate con DCC n. 4 del 25/02/2019:*

***Var 2) eliminazione del vincolo di area boscata in corrispondenza di alcuni ambiti consolidati.***

*Viste le foto aeree a partire dal volo Quick Bird 2003, di poco precedente alla data di revisione della Carta forestale del PTCP di Reggio Emilia, fino al volo AGEA del 2018;*

*vista la relazione dell'agronomo incaricato e le fotografie a terra dello stato di fatto dei luoghi ad essa allegate, preso atto del recente parere del Servizio giuridico della RER, in data 28/09/2020 prot. 623117 ad oggetto "Derogabilità dei vincoli stabiliti dalla pianificazione sovraordinata e dalla disciplina cogente stabilita dalla legge, dai regolamenti o dai piani, attraverso le modifiche cartografiche";*

*viste le tavole P5b "Sistema forestale e boschivo" del PTCP e l'art. 38 delle NA del PTCP, comma 6, 2^ periodo, che dispone quanto segue: "Gli strumenti urbanistici comunali possono effettuare approfondimenti a scala di maggior dettaglio al fine di precisare l'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo. Le eventuali rettifiche dei perimetri che devono essere supportate da adeguate analisi svolte da tecnici abilitati in applicazione delle direttive regionali richiamate e delle disposizioni di cui al D.Lgs 227/2001, non costituiscono difformità né variante al presente Piano."*

*considerato che le sopra richiamate "rettifiche" dei perimetri del sistema forestale boschivo non possono proporre modifiche rilevanti, che costituirebbero variante agli strumenti sovraordinati, si formulano le seguenti riserve:*




#### **Riserva 1**


***Area 1) zona limitrofa a via dei Colli direzione nord: il lembo di bosco che si avvicina all'abitato da nord – est si è conservato inalterato negli anni e deve essere mantenuto nella sua conformazione; il confronto con le foto aeree***

evidenza tuttavia che nella cartografia di PSC è stato traslato sovrapponendolo in parte alle abitazioni confinanti, che esistevano già al momento della revisione della Carta Forestale del PTCP e sono indicate nella cartografia di base; si ritiene pertanto ammissibile il suo corretto riposizionamento rispetto agli edifici senza ridurre l'estensione;

### Risposta

Si accoglie la riserva e conseguentemente si modificano la TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali", la TAV. RUE P5.1 "Pianificazione del territorio consolidato – Capoluogo" e la TAV. RUE "P4.2 Pianificazione del territorio rurale"

| ESTRATTO TAV. P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" adottata | ESTRATTO TAV. P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" approvata |
|---|--|
|   |   |
| ESTRATTO TAV. RUE P5.1 adottata   | ESTRATTO TAV. RUE P5.1 approvata   |
|    |    |



**Area 1) zona a nord e a sud di via dei Colli direzione est:**

*In fase di richiesta di integrazioni il Comune chiarisce innanzi tutto che sull'area interessata dalla proposta di rettifica insiste una costruzione abitativa, realizzata con permesso di costruire rilasciato dal Comune di Vetto, su zona urbanistica residenziale già prevista dal previgente piano regolatore e confermata dal PSC e dal RUE;*

*la relazione dell'agronomo dichiara che la vegetazione presente negli anni sui terreni che si propone di escludere dal vincolo, già prima dell'adozione del PTCP 2010 non ha mai presentato le caratteristiche dei boschi che circondano l'abitato di Vetto, ma si compone di vegetazione mista con arbusti vari ed alberi da frutto.*

*L'asserzione dell'agronomo è stata verificata in sede istruttoria mediante esame della seguente cartografia:*

- a) foto aerea Quick Bird 2003;
- b) foto aeree AGEA anni 2008, 2011, 2014, 2017, 2018;
- c) foto allegate alla relazione forestale.

*in merito ai terreni a nord di questo ramo di via dei Colli, si rileva che:*

*la porzione a nord e ad ovest dell'area in questione presenta carattere forestale con porzioni alberate conservate negli anni e si pone in sostanziale continuità con la formazione boschiva che scende da nord – est di cui al punto precedente: non si ritiene pertanto assentibile la rettifica;*

*la porzione est dell'area, a ridosso di via dei Colli, presenta alberi radi nella foto aerea Quik Bird 2003 e negli anni successivi e può essere ritenuta non forestale.*


**Risposta**

Si prende atto che la porzione est dell'area, a ridosso di via dei Colli, presenta alberi radi nella foto aerea Quik Bird 2003 e negli anni successivi e può essere ritenuta non forestale.


Si accoglie la riserva di ripristinare l'area boscata per quanto concerne la porzione a nord e ad ovest dell'area in questione e conseguentemente si modificano la TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni

paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali”, la TAV. RUE P5.1 e la TAV. RUE “P4.2 Pianificazione del territorio rurale” e P5.1 “Pianificazione del territorio consolidato – Capoluogo”


ESTRATTO TAV. P3.1 Carta dei vincoli “Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali” adottata




ESTRATTO TAV. P3.1 Carta dei vincoli “Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali” approvata




ESTRATTO TAV. RUE P5.1 adottata




ESTRATTO TAV. RUE P5.1 approvata





I terreni che nel RUE vengono riclassificati in "Sub ambito residenziale rado e aree verdi da tutelare", misurano MQ 365 (determinando un decremento del carico urbanistico residenziale rispetto all'adozione di  $365 \text{ mq} \times 0.35 \text{ mq/mq} = 128 \text{ mq}$  corrispondente a circa 1 Alloggio teorico).

*Area 1) terreno a sud – ovest, via dei Colli direzione ovest: il lotto di cui si propone lo stralcio risulta interessato da rimboschimenti, che tuttavia non si rilevano nelle foto aeree dei diversi anni; si ritiene assentibile lo stralcio, a condizione che non sussistano vincoli convenzionali legati al suo impianto.*



### Risposta

L'Amministrazione comunale conferma che non sussistono vincoli convenzionali legati al suo impianto.

*Area 3) le valutazioni dell'agronomo incaricato, basate sull'analisi della vegetazione esistente e sulla fotointerpretazione delle fotografie aeree nei diversi anni, portano ad individuare il limite della zona boscata in*

corrispondenza del Rio di Vetto, rilevando tuttavia la presenza di una vegetazione ripariale composta da pioppi e salici di medie grandi dimensioni, che si possono individuare anche nelle ortofoto degli anni precedenti; valutato quanto sopra riportato e tenuta in considerazione la valenza paesaggistica del Rio, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche tutelate dal Codice dei beni culturali e paesaggio, si ritiene necessario conservare la fascia boscata anche sulla sponda nord del Rio di Vetto, anche in virtù dell'osservanza delle distanze dai corsi d'acqua per gli alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno di cui al Regio Decreto n. 523 del 1904 e successiva legislazione in materia; tale fascia boscata dovrà conservare nel RUE la classificazione di "Sub ambito residenziale rado e aree verdi da tutelare AC5" e non "Sub ambito residenziale consolidato AC2" come proposto in relazione di variante;



si rammenta infine che, oltre alla tutela idraulica di cui al RD 1904, qualsiasi intervento entro i 150 metri dal Rio di Vetto deve essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica.


### Risposta

Si accoglie la riserva ripristinando una fascia classificata a bosco di 3 metri a nord del corso d'acqua precisando che il Regio Decreto n. 523 del 1904 al punto f) così definisce la distanza da osservare dal rio: *non «minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi»*

Conseguentemente si modificano le TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali", la TAV. RUE P5.1 e la TAV. RUE "P4.2 Pianificazione del territorio rurale" e P5.1 "Pianificazione del territorio consolidato – Capoluogo".

Ogni futuro intervento entro i 150 metri dal Rio di Vetto verrà sottoposto ad autorizzazione paesaggistica nel caso in cui, alla data del settembre 1985, l'area non fosse ricompresa all'interno delle zone A e B dello strumento urbanistico allora vigente.

| ESTRATTO TAV. P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" adottata | ESTRATTO TAV. P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" approvata |
|---|--|
|    |    |



I terreni che nel RUE vengono riclassificati in "Sub ambito residenziale rado e aree verdi da tutelare", misurano MQ 257 determinando un decremento del carico urbanistico residenziale rispetto all'adozione di  $257 \text{ mq} \times 0.35 \text{ mq/mq} = 90 \text{ mq}$  corrispondente a circa 1 Alloggio teorico) e di  $95 \text{ mq} \times 0.45 \text{ mq/mq} = 43 \text{ mq}$ .

*CONSIDERATO che, per quanto concerne la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni dello strumento urbanistico in esame:*

*visti i pareri di:*

- *Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia- Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, Sede di Castelnovo ne' Monti, prot. n. PG/2020/79049 del 01/06/2020, ad esito favorevole,*

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità
- Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2020/0004628 del 14/01/2020, ad esito favorevole;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, Sede operativa di Reggio Emilia, prot. n. PC/2019/23974 del 09/05/2019, ad esito favorevole;
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana
- di Bologna e le province di Modena Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 9381 del 04/05/2020, ad esito favorevole; per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, nel parere si rileva che non risultano ancora adottate dal Comune di Vetto la Carta archeologica e la Carta della potenzialità archeologica, atte ad individuare sul territorio aree a differente potenzialità archeologica;
- Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, prot. n. 493 del 16/01/2020, ad esito favorevole;

e visto il Rapporto Istruttorio di Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2020/0162704 del 10/11/2020, che ritiene non siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dall'attuazione delle varianti;

il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, **Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale** della 1^ Variante al PSC e al RUE adottata dal Comune di Vetto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

#### **DECRETA**

- di formulare le riserve riportate nel precedente Considerato, ai sensi degli artt. 32 comma 7 e 33 comma 4-bis della LR 20/2000, alla 1^ Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Vetto adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione Ambientale della predetta variante agli strumenti urbanistici;

- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;
- di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose
- di dare atto che:
  - o l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
  - o il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

### **Risposta**

Si prende atto di quanto espresso nel considerato

## **2. PARERE AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE (Prot comunale 1483 del 10/05/2019)**

Omissis ....

Constatato che:

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nella seduta del 3 marzo 2016, con Deliberazione n. 2/2016, ha approvato il Piano Gestione Rischio Alluvioni comprensivo degli elaborati "mappe di pericolosità e rischio alluvioni";
- in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n.5, il suddetto Comitato Istituzionale ha adottato la Variante alle Norme del PAI e del PAI Delta;
- con Delibera di Giunta Regionale n.1300 del 01/08/2016, la Regione Emilia-Romagna ha emanato le "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione del Rischio Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato N.7 (Norme Tecniche) e dell'art. 22 elaborato n.5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2015
- gli elaborati approvati della variante in oggetto hanno correttamente recepito il contributo della scrivente Agenzia in merito alla variante al RUE in località Cesioia;

Per quanto sopra esposto, si esprime PARERE FAVOREVOLE alla variantebin oggetto per quanto di competenza

### **Risposta**

Si prende atto del **parere favorevole** espresso

## **3. PARERE AUSL (Prot comunale 152 del 15/01/2020)**

Come già espresso sul Documento Preliminare nel corso della Conferenza di Pianificazione, anche sugli strumenti adottati costitutivi della variante non vi sono osservazioni per gli aspetti di competenza.

### Risposta

Si prende atto del **parere favorevole** espresso da AUSL

#### 4. PARERE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (Prot comunale 176 del 17/01/2020)

Omissis ....

Considerato che solo la variante 2 (AREA n. 1) interessa aree soggette a vincolo idrogeologico, nella quale è prevista l'eliminazione del vincolo di Zona boscata in corrispondenza di alcuni terreni nei quali sono presenti orti, frutteti e giardini privati, riclassificandoli in ambiti AC1 e AC2 per poter ampliare edifici esistenti o assentire a limitata nuova edificazione per l'ampliamento dell'abitazione dei proprietari e dei loro figli;

A seguito di apposita istruttoria,

ESPRIME PARERE POSITIVO

in merito alla compatibilità ambientale della 1" Variante al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Vetto.

### Risposta

Si prende atto del **parere favorevole** espresso dall'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

#### 5. PARERE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (Prot comunale 1412 del 04/05/2020)

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela paesaggistica,

verificati i precedenti agli atti;

considerato che le modifiche ricadono in area tutelata per legge (art. 142) "Torrenti" (lett. c) e "Boschi" (lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" Parte 111 Beni Paesaggistici ed in aree con Vincolo paesaggistico ex DM 1/8/1985;

preso atto di quanto contenuto nella relazione illustrativa circa la conformità delle modifiche introdotte nella variante specifica al PSC e RUE del Comune di Vetto (RE), alla normativa paesaggistica vigente e la compatibilità delle medesime modifiche rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo, più propriamente per la variante 2 (rettifica cartografica);

questo Ufficio nulla osta alle modifiche riportate nelle varianti in quanto conformi e coerenti con quanto stabilito nel PTCP di Reggio Emilia, trattasi di modifiche in contesti antropizzati tali da non determinare variazioni sostanziali che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica,

si fa presente che, ad oggi, non risultano ancora adottati dal Comune di Vetto, all'interno dei documenti di conoscenza del territorio e di pianificazione degli interventi, strumenti fondamentali quali la Carta Archeologica e la Carta delle potenzialità archeologiche, come richiesto dall'art. 47 del PTCP del 2010.

La definizione di aree a differente potenzialità archeologica è di fondamentale importanza per individuare eventuali alternative valide alle trasformazioni del territorio e strumenti normativi che consentano di affrontare in modo snello non

solo le iniziative progettuali di ampio respiro, come ad esempio quelle per grandi comparti edilizi, ma anche per gli interventi di entità minore, come quelli ad iniziativa privata.

Esse, inoltre, permettono di ricostruire l'evoluzione del territorio nel corso della storia e possono contribuire ad individuare aree da valorizzare per la loro valenza storico-archeologica, in modo tale che l'archeologia possa costituire non solo uno degli strumenti utili per il governo del territorio, ma anche una base essenziale di partenza per poter raccontare la costruzione dell'identità della città nel corso del tempo.

Si ricordano altresì i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D. Lgs. 42/04, circa l'obbligo di segnalare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti nei quali si dovesse incorrere nel corso dei lavori, e l'art.28 commi 1e 2 in base ai quali il Soprintendente può ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27, ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione; nonché interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di interesse culturale.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 47, c. 3, del D.P.C.M. 169/2019

### **Risposta**

**Per quanto riguarda gli aspetti di tutela paesaggistica**, si prende atto del nullaosta espresso in merito alle modifiche proposte dalla variante.

**Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica**,

Si prende atto di quanto evidenziato nel parere e a questo proposito l'Amministrazione si impegna ad affidare incarico professionale per la redazione della "Carta Archeologica" e della "Carta delle potenzialità archeologiche".

L'Amministrazione è consapevole di quanto disposto dagli artt. 20 e 90 del D. Lgs. 42/04, circa l'obbligo di segnalare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti nei quali si dovesse incorrere nel corso dei lavori, e dall'art.28 commi 1e 2 in base ai quali il Soprintendente può ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27, ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione; nonché interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di interesse culturale.

## **6. PARERE ARPAE (Prot comunale n° 1751 del 03/06/2020)**

Omissis ....

Preso atto che la variante non prevede incremento del Territorio Urbanizzabile e nuove aree produttive, visto il documento di VAS e Sintesi non tecnica che accompagna la richiesta di parere sulla 6A variante adottata al P.S.C., lo scrivente Servizio esprime PARERE FAVOREVOLE.

### **Risposta**

Si prende atto del **parere favorevole** espresso da ARPAE

## OSSERVAZIONE DEI PRIVATI

### OSSERVAZIONE N°1 Presentata da BOLOGNESI PAOLO prot comunale n° 1356 del 02/05/2019 (Variante n°2)

Si fa riferimento alla variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), adottata con deliberazione del Consiglio comunale in data 25.02.2019, che sembra riclassificare alcune aree del territorio comunale, e che, stando sempre agli atti, pare volta anche a correggere e sanare errori precedenti, e in ordine alla quale possono formularsi osservazioni entro il 02.06.2019, secondo quanto appreso dagli organi di informazione.

Detta variante pare non riguardare l'area verde posta nella frazione Capoluogo, tra le vie Aldo Moro, Arduino della Palude e degli Alpini, ancorché sia interessata da alcune cerchiature degli elaborati, ma le Relazioni Forestali annesse all'atto deliberativo, rispettivamente di data 14.05.2018 e 31.10.2018, danno comunque lo spunto per una annotazione in merito a tale area, annotazione che si ritiene di rappresentare a codesto Ufficio.

Entrambe le menzionate Relazioni Forestali, alla voce "RELAZIONE TECNICA", citano i Decreti Legislativi nn. 227/2001 e n. 34/2018, in materia di foreste e settore forestale, il secondo dei quali, ossia il Decreto Legislativo 03.04.2018, n. 34, art.3, comma 3, così recita: Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Un eguale concetto troviamo pure nel Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 227 (peraltro abrogato dal D.lgs. n. 34/2018, art. 18), al suo art. 2, comma 6, pur se condizionato, ossia "nelle more dell'emanazione delle norme regionali. ..", mentre nella nuova formulazione, quella del D.lgs. n. 34/2018, art.3, comma 3, il disposto pare operante a tutti gli effetti, anche considerando che il Regolamento Forestale Regionale 1o agosto 2018, n. 3, pubblicato sul BUR n. 244/2018 della Regione Emilia Romagna, all'art. 2, comma 2, si rifà giustappunto alle definizioni riportate nell'art. 3 del D.lgs. n.34/2018.

Da quanto è dato di capire allo scrivente, e salvo errori di interpretazione delle vigenti norme in materia, la predetta area verde della frazione Capoluogo, posta tra le vie Aldo Moro, Arduino della Palude e degli Alpini, dovrebbe configurarsi come bosco, possedendo tutte le caratteristiche elencate all'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 34/2018, quanto ad estensione, alberatura e copertura arborea, e si ritiene pertanto di farlo presente a codesto Ufficio, per le valutazioni del caso, nell'eventualità che l'area medesima fosse interessata in qualche modo dalla variante in discorso.

### Risposta

L'osservazione non è pertinente in quanto si riferisce ad un'area che non è stata oggetto di variante e quindi non interessa il provvedimento in oggetto

## DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE AL P.S.C. CONTRODEDOTTA

Con le controdeduzioni è stato ridotto il dimensionamento residenziale che quindi risulta essere di:

- Variante 2= AREA 1 incremento della potenzialità edificatoria residenziale per **6** alloggi teorici; AREA 3 incremento della potenzialità edificatoria residenziale per **10** alloggi teorici. Complessivamente **16** alloggi che sono solo teorici in considerazione del fatto che le nuove aree edificabili verranno utilizzate prevalentemente per l'ampliamento dell'abitazione dei proprietari e dei loro figli e complessivamente al massimo saranno costruiti 1 o 2 alloggi.
- Nessun incremento del Territorio Urbanizzabile
- Nessun incremento delle aree produttive
- Nessuna modifica alle quantificazioni delle dotazioni territoriali